

Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”) e Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori

La Società aderisce all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), previsto dal D.lgs. 130/15, in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, istituito dalla Consob con delibera del 4 maggio 2016, n. 19602, e operativo dal 9 gennaio 2017.

Possono adire l'ACF, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'art. 6, c. 2-quinquies e 2-sexies del TUF, per la risoluzione di controversie insorte con la Società relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui la stessa è tenuta nei rapporti con gli investitori nella prestazione del servizio di gestione collettiva.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Società degli obblighi summenzionati, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore ad euro 500.000.

In caso di mancata risposta da parte della SICAF entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo, o qualora insoddisfatto, anche parzialmente, dell'esito del reclamo, l'investitore al dettaglio può presentare ricorso all'ACF.

Il diritto di ricorrere all'ACF:

- deve essere esercitato dall'investitore entro un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Società;
- non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Il ricorso all'ACF può essere proposto - esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di un procuratore – quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, effettuate anche su iniziativa della Società e a cui l'investitore abbia aderito.

Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dell'investitore di adire l'Autorità Giudiziaria qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Gli eventuali reclami presentati dagli investitori saranno sempre valutati dalla Società alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'ACF. In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, la Società fornirà all'investitore adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all'ACF presso la Consob.

Il ricorso all'ACF è gratuito per l'investitore. La presentazione del ricorso da parte dell'investitore avviene secondo una procedura online, le cui modalità sono indicate nel sito web dell'ACF.

Fino all'8 gennaio 2019, solo per i ricorrenti che non si facciano assistere da procuratori o associazioni dei consumatori, è prevista la facoltà di presentare il ricorso in modalità cartacea, mediante l'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'ACF, che dovrà essere compilato dal ricorrente in ogni sua parte e inviato all'ACF tramite i canali tradizionali (raccomandata, PEC, ecc.).

Per maggiori informazioni sull'ACF e sulle modalità di presentazione del ricorso è possibile consultare il sito web: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie->

[finanziarie.](#)

Ai sensi dell'art. 32-ter.1 del TUF, la Consob ha istituito un Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Tale fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'art. 6, c. 2-quinquies e 2-sexies, del TUF, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 32-ter del TUF, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.